

Come interpretare la locuzione “ arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle amministrazioni di destinazione ” entro cui il dipendente ha diritto alla conservazione del posto (cfr. comma 10 dell’articolo 19 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022)? Si devono tenere in considerazione gli eventi personali (come ad es. le assenze interrutive) che possono modificare la durata del periodo di prova stesso?

La norma contrattuale in parola, come è noto, è posta a tutela del lavoratore - con rapporto a tempo indeterminato - riconoscendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso l’Amministrazione di provenienza e, al contempo, costituendo un vincolo in capo a quest’ultima, la quale infatti non può rendere disponibile detto posto di lavoro.

Pertanto, al fine di contemperare entrambi gli interessi, ossia quello del lavoratore ad una garanzia speciale per un determinato periodo di tempo e quello dell’Amministrazione a poter riottenere la disponibilità del posto, è stato individuato un termine oggettivo indipendente dagli eventi personali che possono modificare la durata del periodo di prova. In tale ottica, la locuzione “formalmente” di cui all’art. 19 del CCNL citato va intesa come la durata del periodo di prova in senso teorico e non effettivo-sostanziale, cioè la durata del periodo di prova per come prevista dalle disposizioni contrattuali.